



COMUNE DI CAPRI LEONE

Provincia di Messina

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836

Ordinanza Nr. 58 del 11/08/2011

OGGETTO: Disciplina degli orari degli esercizi per la somministrazione di Alimenti e bevande e similari ed attività di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio all'insegna del massimo grado di ospitalità in ambito locale e territoriale;

Ritenuto opportuno rideterminare la disciplina degli orari dei pubblici esercizi, tenuto conto, anche, della necessità di rendere compatibile le esigenze di natura abitativa con quelle delle attività economiche e lavorative;

Vista la legge 1 giugno 1971 nr. 425;

Visto l'art. 54 lett. d) D.P.R. 24 Luglio 1997 nr. 661;

Visto l'art. 38 Legge 142/90 recepito con Legge Regionale nr. 48/91;

Visto l'art. 50 D.lgs del 18 agosto 2000 nr. 267;

Visto l'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. del 16 aprile 1999 nr. 215/99;

Visto l'art. 8 Legge nr. 287 del 25/08/1991;

Vista la Legge nr. 28/99 della Regione Siciliana;

Visto il vigente O.R.EE.L.;

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 16 della L. 24/11/1981, nr. 689 come modificato dall'art. 6 bis della L. 24/07/2008, nr. 125;

Visto il Decreto Ministro dell'Interno del 05/10/2008;

Vista la Convocazione delle O.S. di Categoria del 30/06/2011.

ORDINA

Con la presente, di sostituire le precedenti ordinanze, emanate in materia, con le seguenti disposizioni:

ART. 1

(Fascia oraria Obbligatoria)

La fascia oraria obbligatoria degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 della legge 25 Agosto 1991, nr. 287 e s.m.i., è fissata come segue:

- a) Numero 6 ore per gli esercizi pubblici di tipologia "A" (quali ristoranti, trattorie, pizzerie ed esercizi similari) di cui all'art. 5 Legge nr. 287/81;
- b) Numero 8 ore per gli esercizi pubblici di tipologia "B" e "D" di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i., (quali bar, caffè, spacci analcolici, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

- c) Numero 6 ore per gli esercizi di tipologia "C" di cui all'art. 5 della Legge 25 Agosto 1991 nr. 287 e s.m.i, (ovvero esercizi nei quali la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago).

Nel rispetto del 2° comma dell'art. 8 della Legge 25 Agosto 1991 nr. 287, è consentito, ai titolari dei pubblici esercizi, di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura degli stessi fino ad un massimo di 1 ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di nr. 2 ore consecutive, dandone notizie sull'apposito cartello orario.

Il Sindaco, tuttavia, sulla base di comprovate esigenze riferibili alle particolari necessità dell'utenza e/o a quelli istituzionali dell'ente, può determinare la variazione degli orari.

Art. 2 (Limiti massimi di apertura)

Fermo restando il rispetto della fascia orario obbligatoria, è data facoltà, agli esercenti, previa comunicazione al Sindaco, di ampliare la fascia oraria, così da poter raggiungere i seguenti orari:

- a) Esercizi pubblici di cui alla tipologia "A"; apertura non prima delle ore 10:00 e chiusura non oltre le ore 1:00; ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 2:00;
- b) Esercizi pubblici di cui alla tipologia "B" e "D"; apertura non prima delle ore 5:00 e chiusura non oltre le ore 1:00 – ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 2:00;
- c) Esercizi pubblici di cui alla tipologia "C" (sale da ballo, discoteche, night club e simili); apertura non prima delle ore 21:00 e chiusura non oltre le ore 2:00; ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 3:00.

Nel periodo compreso tra il 1 Giugno e il 30 Settembre, gli esercizi pubblici comprendenti le tre tipologie potranno prolungare fino, e non oltre, le ore 3:00, di tutti i giorni, l'orario di chiusura.

Art. 3 (Deroghe ai limiti massimi di apertura)

Nelle settimane ricadenti manifestazioni in genere come il Carnevale, Sagre etc..., fermo restando l'orario minimo di attività, gli esercenti possono effettuare l'attività fino alle ore 5:00 antimeridiane, mentre per il 31 Dicembre di ogni anno, l'attività è consentita sino alle ore 5:00 antimeridiane.

In occasione di fiere, feste padronali e di altre speciali manifestazioni locali, verranno, di volta in volta, stabiliti in sede di rilascio delle autorizzazioni temporanee e relativi orari in riferimento alle caratteristiche di ogni singola manifestazione.

Art. 4 (Attività a carattere misto)

Qualora l'Azienda sia a carattere misto (esercizio congiunto di tipo "A" e di tipo "B") ovvero l'esercizio sia svolto congiuntamente ad altre attività commerciali, l'orario di apertura e chiusura è quello stabilito per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, che deve darne comunicazione al Sindaco.

Art. 5
(Modificazione degli orari)

La disciplina degli orari, disposta con il presente provvedimento, può essere modificata solo dopo aver acquisito i pareri delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, dell'Azienda di Promozione Turistica, delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Art. 6
(Chiusura settimanale)

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. Tali giorni di riposo vanno comunicati alla clientela mediante indicazioni su appositi cartelli-orario esposti al pubblico all'interno e all'esterno dell'esercizio. Qualora il Sindaco ravvisi particolari necessità di servizio, all'utenza può disporre un apposito programma di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti alla clientela sull'apposito cartello di cui al comma precedente 1.

Art. 7
(Cartello orario)

Ogni pubblico esercente è tenuto ad esporre, in modo ben visibile, apposito cartello recante l'indicazione del giorno di chiusura settimanale e dell'orario effettivamente attuato in conformità al presente provvedimento.

Art. 8
(Ferie estive)

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate, nonché le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti maggiormente rappresentativi a livello nazionale, il programma di apertura per turno dei pubblici esercizi. Gli esercenti devono rendere noti al pubblico i turni mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile con un anticipo di almeno 20 giorni.

Art. 9
(Uso di sorgenti sonore)

Le attività di intrattenimento musicali di qualsiasi tipo effettuate all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi di cui alla presente Ordinanza devono cessare alle ore 12:30, durante tutto l'anno. L'utilizzo di sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, non devono superare i limiti di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. nr. 215/99.

Art. 10
(Sanzioni)

Le violazioni alle norme previste dalla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa, così come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per i casi di particolare gravità o di seconda violazione nell'arco dello stesso anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'Autorizzazione per un periodo non superiore a 30 giorni.

Per il mancato rispetto dei turni di apertura, stabiliti ai sensi dell'art. 8 - comma V - della L. 25 Agosto 1991 nr. 287, il Sindaco dispone la sospensione dell'Autorizzazione per un periodo non inferiore ai 10 giorni e non superiore a 20 giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Web di questo Ente e comunicata a tutti gli esercenti le attività e/o esercizi pubblici operanti in questo Comune.
- La Polizia Municipale, il Commissariato di Pubblica Sicurezza, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente Ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza, considerato atto definitivo, è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia.

Dalla Residenza Municipale li, ___/___/2011


Il Sindaco
Avv. *Bernardette Grasso*



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 11.08.2016

OGGETTO: Integrazione e modifica Ordinanza Sindacale n. 58 dell'11.08.2011, con oggetto: "Disciplina degli orari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e similari ed attività di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere".

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 58 dell'11.08.2011 con la quale venivano disciplinati gli orari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e similari, nonché le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere;

Rilevato che necessita meglio disciplinare gli orari delle attività musicali, Piano Bar, karaoke, ecc. effettuati all'interno e/o all'esterno sia dei pubblici esercizi che negli spazi pubblici (vie e piazze);

Visto l'art.9 (Uso di sorgenti sonore) di detta Ordinanza Sindacale e ritenuto procedere alla modifica della stessa;

Vista la legge 1 giugno 1971 n. 425;

Visto l'art.54 lett d) D.P.R. 24 luglio 1997 n. 661;

Visto l'art. 38 legge 142/90 recepito con Legge Regionale n. 48/91;

Visto l'art. 50 D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215/99;

Visto l'art. 8 Legge n. 287 del 25/08/1991;

Vista la Legge n. 28/99 della Regione Siciliana;

Visto il vigente O.R.EE.L.L.;

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto l'art.16 della L. 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della L.24/07/2008, n. 125;

Visto il Decreto Ministro dell'Interno del 05/10/2008;

ORDINA

- L'art. 9 dell'Ordinanza n. 58 dell'11.08.2011 con oggetto: "Disciplina degli orari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e similari ed attività di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere" è sostituito come segue:

Art. 9

(Attività musicale, Piano bar, karaoke, ecc.)

L'attività musicale, che si contraddistingue come semplice musica di accompagnamento e compagnia accessoria e strumentale all'attività principale di somministrazione, sempre effettuata nel rispetto della normativa sulle immissioni sonore, osserva un orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 03.00.

Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente comma possono effettuarsi dalle ore 10.00 alle ore 03.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Il volume della musica deve essere tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica; altresì, dopo le ore 24.00, il volume deve essere adeguatamente abbassato per gli stessi scopi.


- Confermare l'Ordinanza n. 58 dell'11.08.2011 con le modifiche apportate con la presente ordinanza.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web di questo Ente nella sezione "Trasparenza" e comunicata a tutti gli esercenti le attività e/o i esercizi pubblici operanti in questo Comune.
- La Polizia Municipale, il Commissariato di Pubblica Sicurezza, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente Ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli art. 650 e 659 del Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza, considerato atto definitivo, è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia.

Dalla Residenza Municipale Li 11.08.2016



Il Sindaco
(Bernardette Grasso)